



## **CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010**

### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE** (euro al mq.)

1°            2°  
categoria   categoria

Occupazione ordinaria del suolo comunale (art. 11 comma 3 Regolamento)	1,72	1,54
Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo (riduzione 65% art. 15 comma 1 Regolamento)	0,60	0,54
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione 50% art. 15 comma 4 Regolamento)	0,86	0,77
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante (riduzione 80% art. 15 comma 5 Regolamento)	0,34	0,31
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione 50% in 2° categoria, riduzione 50% in 1° categoria - art. 15 comma 2 Regolamento)	0,86	0,77
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive (riduzione 80% art. 15 comma 6 Regolamento)	0,34	0,31
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere di ricorrente (riduzione 50 art. 15 comma 3 Regolamento)	0,86	0,77

Per le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 12 ore, la tariffa è ridotta del 20%  
(art. 15 comma 7 Regolamento)

Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%  
(art. 15 comma 3 Regolamento)

Per le occupazioni temporanee di oltre 14 giorni e fino a 30 giorni, la tariffa è ridotta del 20%  
(art. 15 comma 8 Regolamento)

Per le occupazioni oltre 30 giorni, la tariffa è ridotta del 50%  
(art. 15 comma 8 Regolamento)

Le superfici relative ad occupazioni poste in essere con attrazioni, giochi, divertimento dello spettacolo viaggiante, sono calcolate (art. 15 comma 5 Regolamento):

- a) in ragione del 50% fino a 100 mq
- b) in ragione del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq.
- c) in ragione del 10% per la parte eccedente i 1000 mq

## OCCUPAZIONI PERMANENTI (euro al mq.)

1°            2°  
categoria categoria

Occupazione ordinaria del suolo comunale (art. 11 comma 3 Regolamento)	24,63	22,17
Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo (riduzione 65% art. 15 comma 1 Regolamento)	8,62	7,76
Distributori di carburante Distributori di carburante per l'intera superficie occupata	43,53	39,18
Distributori automatici in genere e tabacchi Apparecchi automatici in genere per l'intera superficie occupata	11,46	10,31

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente:

per le occupazioni nel territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

- |                           |      |                 |
|---------------------------|------|-----------------|
| a) fino a 20.000 abitanti | Euro | 0,85 per utenza |
| b) oltre 20.000 abitanti  | Euro | 0,72 per utenza |

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune non può essere inferiore a Euro 516,457,

Per le occupazioni permanenti le cui superfici eccedono i 1000 mq, la tariffa è ridotta:

- |  |         |
|--|---------|
| a) per i primi 200 mq  | del 10% |
| b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq e fino a 1.500 mq                 | del 20% |
| c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq,<br>(art. 15 comma 9 Regolamento) | del 30% |

## PLATEATICO

Canone mercato (posto fisso) Euro 0,20

Canone per categoria unica al metro quadro per ciascun mercato, non frazionabile, applicabile ai titolari di posteggio per 52 settimane  
(art. 9 comma 3 Regolamento)

Canone mercato in forma itinerante (spuntisti) Euro 0,20

Canone per categoria unica, giornaliera per ciascun mercato, non frazionabile, pagabile giornalmente.  
(art. 9 comma 4 Regolamento)

Deliberazione di G.C n. 28 del 16.02.2010